

Penale Sent. Sez. 1 Num. 51278 Anno 2019

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udiienza: 07/10/2019

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BRUSCA GIOVANNI nato a SAN GIUSEPPE JATO il 02/02/1957

avverso l'ordinanza del 12/03/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *DOT. MARIO DELL'OLIO,*  
*che chiede il rigetto del ricorso.*



## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia, detenuto presso la Casa circondariale di Rebibbia, diretta ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 16 *nonies* d. l. n. 8 del 1991.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Brusca, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, con riferimento agli artt. 47 *ter* della legge n. 354 del 1975, 16 *nonies* d. l. n. 8 del 1991, come convertito nella legge n. 82 del 1991, e successive modifiche, nonché vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

Il difensore premette : - che il ricorrente è detenuto, in virtù di provvedimento di cumulo della Procura generale della Corte di appello di Milano del 1/3/2017, per diciannove condanne per delitti commessi dal 1981 al 1997, relativo ad una pena complessiva di anni trenta di reclusione, con decorrenza dal 30.7.97 e fine pena al 24.8.22; - che dagli atti risulta ancora pendente un solo procedimento avanti alla Corte di assise di Palermo per le sole statuizioni civili, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato; - che il condannato è collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione dal marzo 2000 e ha usufruito di permessi premio dal 2003, esperienza questa interrotta dal 2010 al 2015 a causa di una pendenza giudiziaria conclusasi con l'assoluzione dell'interessato; - che quindi ha ripreso la fruizione dei benefici premiali dal gennaio 2015; - che in data 10/10/2017 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto istanza di concessione della detenzione domiciliare; - che il detenuto ha riproposto analoga istanza in data 23/04/2018, vedendosela respinta con il provvedimento impugnato, nonostante le risultanze istruttorie favorevoli (nota informativa del SCP del 17.1.19, che comunica che il condannato può espiare il residuo pena di anni 3 circa presso un domicilio che verrà fornito allo stesso in località protetta; relazione della Questura di Palermo del 26.1.19 circa il contributo collaborativo rilevantisimo svolto dal suddetto, che ha "da un lato causato disarticolazioni nell'organigramma criminale di provenienza" e dall'altro ha fatto "luce su diversi omicidi posti in essere dall'organizzazione cosa nostra", nonché circa il fatto che "allo stato attuale .... non risultano collegamenti con la criminalità organizzata"; relazione di sintesi della Casa circondariale di Rebibbia del 5.2.19, da cui risulta che l'interessato ha fruito di oltre ottanta permessi premio, a riprova della sua affidabilità esterna, non si è mai sottratto ai colloqui con gli operatori, partecipa al dialogo con la psicologa, mostrando la volontà di dimostrare il suo cambiamento, riferisce di avere cercato di mettere in pratica azioni che potessero essere risarcitorie nei confronti delle vittime, rappresentando tuttavia la difficoltà di procedere su questa via; riconoscimento da parte degli operatori del conseguimento da parte del condannato di un buon livello di revisione critica, con parere favorevole all'ammissione alla alternativa richiesta; parere favorevole espresso dalla DNA con



la nota 1.3.19, nella quale si riporta al parere reso dalla DDA di Palermo), ed il parere favorevole reso all'udienza del 12/03/19 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo. La difesa si duole del rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha ribadito quanto già evidenziato con la precedente ordinanza e ha ritenuto non integrato il requisito del pieno ravvedimento, quale principale presupposto, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la concessione della detenzione domiciliare ex art. 16 *nonies* d. l. n. 8 del 1991, e quindi non compiuto il percorso probabilmente iniziato, diretto alla manifestazione di un vero e proprio pentimento civile. Rileva la contraddittorietà della motivazione resa dal Tribunale *a quo*, che, pur dando atto della positiva evoluzione del percorso trattamentale di Brusca rispetto al pregresso provvedimento di rigetto, attestata dai pareri positivi della DNA e della DDA di Palermo (invece precedentemente negativi), nonché dalla relazione di sintesi trasmessa dalla Casa circondariale in cui si parla di conseguimento di un buon livello di revisione e di ammissione alla misura alternativa nell'ottica della gradualità trattamentale, avendo, invero, fruito di numerosi permessi premio, non ne tiene conto ed erroneamente interpreta il concetto di ravvedimento come delineato dal comma 3 dell'art. 16 *nonies*. Lamenta la difesa che a Brusca sia richiesto, per la concessione della detenzione domiciliare, di avere già raggiunto il consolidamento dei risultati trattamentali, requisito, invece, necessario non per la detenzione domiciliare ma per la liberazione condizionale. Si duole il difensore che nel caso in esame sia richiesto un ravvedimento *ad personam*, modellato sulla figura di Brusca, e che sia stato dato rilievo, al fine della concessione della detenzione domiciliare, al mancato risarcimento, anche solo simbolico nei confronti delle vittime, che però non costituisce requisito essenziale per la concessione di detta misura alternativa. Rileva che non si è dato conto della devoluzione in beneficenza da parte del collaboratore dei proventi della pubblicazione del libro autobiografico "Ho ucciso Giovanni Falcone" e del fatto che Brusca avesse chiesto scusa e perdono alla famiglia Borsellino, al dott. Grasso e a tutte le vittime dei reati commessi. Il difensore, alla luce di tali doglianze, conclude per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

3. Con successiva memoria, tempestivamente prodotta, la difesa ripercorre le censure di cui al ricorso. Rileva : - che, oltre al procedimento summenzionato, pendenti nei confronti di Brusca sono i procedimenti per misura di prevenzione personale e patrimoniale; - che il presente procedimento è relativo alla nona istanza di rigetto di concessione di detenzione domiciliare; - che nel caso in esame la massima Autorità inquirente, rappresentata dalla DNA, ha dato atto del compiuto ravvedimento di Brusca e sono state positive tutte le risultanze dell'istruttoria compiuta; - che il mancato svolgimento di attività di volontariato da parte di Brusca è dipeso non da una sua scelta ma da motivi di sicurezza; - che erra il Tribunale di sorveglianza laddove non considera l'ammissione alla misura alternativa richiesta nell'ottica della gradualità trattamentale, la richiesta di Brusca di perdono alle vittime, a cominciare da Rita Borsellino, come da verbali allegati, la prova del ravvedimento offerta dal collaboratore come inteso per la concessione della detenzione domiciliare e infine l'assoluta impossibilità di Brusca, che, avendo consegnato da collaboratore tutti i propri beni allo Stato, è, quindi,



impossibilitato ad un risarcimento in favore delle vittime, mentre con la sua minima busta paga percepita per un lavoro di poche ore in carcere effettua una donazione costante ad una Onlus, dopo aver devoluto in beneficenza i proventi del libro da lui scritto. La difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione va tenuto presente il principio generale per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera e da ultimo Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985, in cui si evidenzia che, ai fini del giudizio prognostico per il riconoscimento dell'affidamento in prova, vanno valorizzati anche l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale e la congruità della condanna).


Con riguardo in particolare alla concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 *nonies*, comma terzo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (fattispecie in cui era stata respinta la richiesta di detenzione domiciliare, ritenendo dimostrativa della mancanza di un autentico ravvedimento la condotta del condannato "collaboratore di giustizia", cui era stata poco tempo prima revocata la medesima misura, per essersi allontanato ingiustificatamente dalla propria abitazione rendendosi di fatto irrintracciabile : Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; in senso conforme la più recente Sez. 1, n. 35217 del 19/04/2018,



Brusca, non massimata; e ancora : Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009 - dep. 13/01/2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137).

Nel caso in esame il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, dopo avere analiticamente ripercorso l'istruttoria svolta, dettagliatamente descritta dal ricorso in esame, e i pareri favorevoli della DNA e della DDA di Palermo, pur tenendo in considerazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il positivo percorso trattamentale portato avanti da Brusca, il suo "buon" livello di revisione critica del passato e il comportamento collaborativo da lui tenuto, ritiene tuttavia non sufficienti tali indici in relazione all'indiscusso spessore criminale del collaboratore. Detto Tribunale, posto che la storia criminale di Brusca è senza dubbio unica e senza precedenti (l'ordinanza in esame sul punto richiama la pregressa ordinanza che evidenziava : - come Brusca sin dalla giovanissima età fosse stato "prescelto" dai vertici dell'organizzazione criminale "cosa nostra" per realizzare in prima persona la strategia sanguinaria attuata negli anni '80 e '90, volta ad affermare la supremazia dei corleonesi nella compagine dei vari contrapposti clan mafiosi in Sicilia, a sfidare le istituzioni e ad imporsi in ogni settore economico; - inoltre come, per perseguire tali obiettivi, egli avesse commesso più di cento omicidi, con le modalità più crude, in alcuni casi senza selezionare le vittime, ma colpendo indifferentemente bambini solo per realizzare vendette trasversali, capi mafia, servitori dello Stato, privati cittadini caduti nell'ambito dell'attività stragista; - come tra tanti "uomini d'onore" nessuno avesse realizzato un pari percorso sanguinario, manifestando inusitata violenza ed assoluto spregio per il valore della vita umana), ha ritenuto necessario che ai fini della concessione della misura della detenzione domiciliare, il buon percorso trattamentale e la revisione critica del passato fossero ad uno stato assai avanzato di compimento e non solo intrapresi. Il Tribunale *a quo* ha, invero, evidenziato che « il requisito del "ravvedimento" attiene non all'aspetto esteriore della condotta, ma ad un'evoluzione positiva del carattere e delle abitudini di vita effettivamente operatesi nel detenuto : invero il concetto di "ravvedimento", letto anche "per differenza" alla luce degli altri requisiti tipici soggettivi delle altre misure del trattamento progressivo, non può identificarsi né sulla prognosi di non recidiva, quale richiesto dagli artt. 164 e 169 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena e di perdono giudiziale, né sul giudizio di "contribuzione alla rieducazione del reo", quale richiesto dall'art. 47 O.P. per l'affidamento in prova, né sul dato dei progressi compiuti durante il trattamento, come previsto dall'art. 50 O.P. per il regime della semilibertà ». Ha specificato l'ordinanza in esame : - che « il "ravvedimento" è infatti un concetto più pregnante e incisivo, che indica un mutamento profondo e sensibile della personalità del soggetto, tale da indurre un diverso modo di sentire e di agire in armonia con i principi accolti dal consorzio civile »; - che « per questi motivi, non è sufficiente un rilevante apporto collaborativo - anche se l'elemento dell'apporto, se qualificato in termini di eccellenza, costituisce uno degli indici rivelatori del "ravvedimento"- perché esso rappresenta piuttosto il presupposto stesso della qualifica di



collaboratore di giustizia, da cui discendono svariati vantaggi»; - che «in altri termini il "ravvedimento" può emergere dal compimento di una attività antagonistica, diametralmente opposta rispetto a quella tenuta per il compimento del reato e, oltre che dal distacco dai complici, espressione di una vera e propria "scelta di campo", anche da una rottura definitiva con il passato»; - che «in altri termini appare necessaria la manifestazione di un pentimento civile».

Passando, quindi, al caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che "dalle risultanze in atti tutto ciò non emerge nella sua compiutezza" e in particolare : - che a fronte di elementi positivi, quali il buon percorso trattamentale di Brusca come emerso dall'osservazione intramuraria ("continua a serbare una condotta positiva, fruisce con regolarità dei permessi premio a lui concessi, si impegna anche in attività di volontariato, definisce in termini spregiativi l'organizzazione cosa nostra") e il suo apporto collaborativo molto rilevante fornito in numerosi procedimenti come evidenziato dalla DNA, "proprio lo straordinario spessore criminale del condannato e la sua eccezionale - se non unica - devianza estremamente radicata nel tempo.....richiedono la dimostrazione di una altrettanto radicale e totale frattura con il passato, unitamente alla definitiva riappropriazione di valori socialmente condivisi, nei termini sopra evidenziati, al fine di poter accedere all'ampio beneficio della detenzione domiciliare"; - che « la "bontà" della revisione critica operata dal Brusca - definita comunque non in termini di compiutezza - unitamente agli altri indici positivi sopra menzionati, costituiscono elementi tutti necessari e sufficienti al fine della concessione del meno ampio beneficio dei permessi premio, di cui egli ormai fruisce da tempo, ma non consentono di ritenere integrato il requisito del pieno "ravvedimento", che la Suprema Corte ha evidenziato essere il principale presupposto previsto dall'art. 16 *nonies* D.L. n. 8 del 1991 per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare; - che « Brusca tuttora non ha compiuto quel percorso...diretto alla manifestazione di un vero e proprio "pentimento civile" »; - che dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 20/04/2018 emerge - pag. 129 - che Brusca in quel processo ha dichiarato di avere dovuto "lavorare tantissimo" per "...chiedere scusa e perdono a tutti, alle vittime, ai familiari, ai cittadini..."; - che se, quindi, il condannato risulta avere «di recente compiuto questo "sforzo" (prima non effettuato) per chiedere scusa a tutti, d'altra parte non ha ancora percorso davvero il cammino dell'emenda nei confronti delle vittime, del riscatto morale nei riguardi dei familiari, mostrando tuttora di non serbare nessun concreto interesse a risarcire anche simbolicamente le vittime dei suoi efferati delitti»; - che "anche in quest'ultimo processo il Brusca ha affermato di non voler mortificare i familiari delle vittime con il chiedere scusa per quanto fatto"; - che « questo "senso di delicatezza", questo senso di "pudore" e sensibilità di animo, da egli manifestate in varie circostanze...non possono ritenersi credibili per un individuo che si è macchiato dei più efferati delitti, tra cui l'uccisione di bambini e che ha mietuto vittime in maniera indiscriminata, anche perché egli ha già ripercorso nei processi che si sono susseguiti negli anni, quindi pure alla presenza dei familiari delle vittime, le atrocità da lui perpetrate in una gran porzione della



sua vita »; - che "al di là delle deduzioni della difesa ...la documentazione prodotta comprova soltanto l'incontro tra Brusca e Rita Borsellino, avvenuto esclusivamente su iniziativa di quest'ultima, ma non dimostra che vi sia stata una richiesta di perdono alla signora Borsellino ...né ai discendenti di Paolo Borsellino o ai familiari delle altre vittime dei delitti da egli commessi e neppure al dott. Pietro Grasso"; - che « se lo "sforzo", il "lavoro" del Brusca è forse appena iniziato con il chiedere scusa a tutti, certamente tale "lavoro" va approfondito e verificato anche nel tempo e comunque deve passare attraverso il compimento di gesti concreti di richiesta di perdono e risarcitori in modo significativo nei riguardi delle vittime dei reati di mafia, così da consentire una valutazione positiva della genuinità e della compiutezza del suo "ravvedimento", inteso.....quale vera e propria emenda e pentimento civile».

Tale essendo la motivazione convinta e rafforzata dell'ordinanza impugnata, è evidente che, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Roma, oltre a non incorrere in illogicità motivazionale, non compie un'errata interpretazione dell'elemento del ravvedimento quale presupposto indispensabile per la concessione dei benefici penitenziari al collaboratore di giustizia, quanto piuttosto un'interpretazione assolutamente conforme alla costante giurisprudenza sopra riportata. Ciò è reso evidente in plurimi passaggi argomentativi, coerentemente rimarcati, e segnatamente : - laddove vaglia gli ulteriori e specifici elementi sopra evidenziati, per dedurne l'insussistenza della prova di un effettivo compiuto ravvedimento; - laddove sostiene che lo sforzo di Brusca nel manifestare il suo pentimento civile e il suo intento di riconciliazione nei confronti delle famiglie delle vittime e della società tutta vadano approfonditi e verificati nel corso del tempo; - laddove, a fronte delle indubbie manifestazioni di respicenza di Brusca, ritiene che le iniziative riparatorie in concreto attuate dal condannato non siano ancora espressione di un suo compiuto ravvedimento, ma che tale percorso sia attualmente soltanto positivamente avviato; - laddove, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato e i giudizi di idoneità in esse espressi nonché i pareri favorevoli della DNA e della DDA, non ritiene di essere ad essi vincolato, ma tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari ( Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 - dep. 11/05/2017, Arzu, Rv. 270016); - laddove, quindi, ritiene, in una ponderata valutazione comparativa con le prove di ravvedimento addotte dal condannato, che la gravità dei reati commessi da Brusca e la caratura criminale che lo stesso ha dimostrato nella sua vita di possedere, portino a considerare non ancora acquisita la prova certa e definitiva del suo ravvedimento, ma solo di un ravvedimento non compiuto, anche considerata l'incertezza del completamento del suo processo di pentimento.

Ne deriva l'infondatezza di tutte le censure, come sopra analiticamente riportate, che in parte ripercorrono profili già ampiamente sottoposti al vaglio dei Giudici della sorveglianza.



2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2019.